

Circolare esplicativa della Deliberazione della Giunta Regionale n.2615 del 28.12.1998 e s.m. "Approvazione, ai sensi dell'art.6 della L.r.21/10/1996 n.45, della mappa di rischio di inondazione presente sul territorio regionale"

B. EFFETTI URBANISTICI

2. Verifica degli effetti della normativa in argomento sugli strumenti urbanistici

In conseguenza dell'entrata in vigore della normativa riportata nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 2615 del 28/12/1998, deriva per tutte le civiche amministrazioni l'obbligo di darsi carico di rapportare i contenuti di tale deliberazione con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, siano essi generali che attuativi.

Pertanto quanto stabilito alla lettera C, punto n. 1 di tale D.G.R. significa che ciascun Comune è tenuto a verificare nel termine di 180 giorni dall'operatività di detto provvedimento quali effetti derivino in concreto sulle previsioni del vigente strumento urbanistico generale nonché sugli strumenti urbanistici attuativi già approvati, in conseguenza dell'entrata in vigore dei divieti e delle prescrizioni di cui al citato allegato 2, valutando, quindi, se si renda necessario o meno assumere l'iniziativa di adeguare detti strumenti urbanistici a tale disciplina mediante eventuale adozione di apposite varianti. La verifica di cui sopra rappresenta pertanto un adempimento obbligatorio che dovrà essere effettuato da ciascun Comune avvalendosi facoltativamente come supporto dell'apposita Conferenza di Servizi Permanente, composta da rappresentanti della Regione delle Province e dei Comuni direttamente interessati e da membri dei Comitati Tecnici della competente Autorità di Bacino, costituente sede istruttoria in cui esaminare le

C:\DOCUME~1\LANGOS~1\DAT\IMPOST~1\Temp\lr45-696art6-DGR2615-98inondaz.doc

singole situazioni e le possibili soluzioni da apprestare. A questo riguardo si fa presente che siffatta Conferenza può assumere la natura e le funzioni proprie della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 e s.m., di talchè in tale sede potranno essere approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici generali di che trattasi nei limiti della vigente legislazione in materia urbanistica (combinato disposto dagli artt. 84 e 59 della l.r. 36/1997), a proposito della quale si fa presente che è intendimento dell'Amministrazione regionale di addivenire ad un ampliamento del suo campo di applicazione.

In merito a detta verifica si evidenzia in ogni caso che - proprio avuto riguardo al fatto che la normativa di cui al citato allegato 2 alla D.G.R. a commento stabilisce già i presupposti, le condizioni e gli adempimenti in base ai quali è possibile dare attuazione alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti - l'adeguamento dei ridetti atti di pianificazione territoriale previsto dall'art. 6, comma 3, della l.r. n. 45/1996 può risultare non necessario. Infatti a fronte dei contenuti e della natura della ridetta normativa, la realizzabilità delle previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici comunali resta subordinata all'effettuazione di studi idraulici e di interventi di messa in sicurezza e non necessariamente all'adozione ed approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali od attuativi volte a modificare le previsioni urbanistiche stesse o a superare, in termini di indicazioni normative o progettuali diverse da quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, i divieti e/o le prescrizioni in argomento.

Al contrario possono verificarsi casi in cui i Comuni, a seguito della verifica in precedenza indicata, accertino che le previsioni dei loro atti di pianificazione non sarebbero attuabili o

lo potrebbero essere subordinatamente a verifiche dagli esiti incerti o troppo lontani nel tempo a fronte delle esigenze di intervento manifestate dalla collettività o dagli operatori. In questi casi i Comuni possono ritenere opportuno procedere alla adozione di apposita variante volta ad adeguare i loro strumenti per rilocalizzare le previsioni o normare in modo idoneo ai dettati della normativa regionale in argomento.

Dalla esplicitazione sopra effettuata risulta chiaro che nel termine di 180 giorni indicato alla lettera C, punto 1 del dispositivo della D.G.R. a commento, i Comuni:

a) hanno l'obbligo di verificare gli effetti prodotti dalla suddetta normativa sui loro strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o in corso di formazione;

b) hanno l'obbligo di dare atto, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, degli esiti di detta verifica;

c) laddove gli esiti della verifica mettano in luce la non necessità di procedere ad adeguamenti degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o in itinere, possono ritenersi esonerati dall'adottare varianti o modifiche in itinere;

d) laddove gli esiti della verifica mettano, al contrario, in luce la necessità o l'opportunità di procedere ad adeguamenti delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti ed attuativi od in corso di formazione, dovranno adottare le conseguenti varianti.

Analoghe considerazioni valgono nei confronti degli strumenti urbanistici generali (PRG e PF) che risultino in corso di approvazione a norma delle disposizioni transitorie della l.r. 36/1997 in quanto applicabili: ciò significa che in relazione allo stato procedimentale di ciascun piano, il Comune, di sua iniziativa o su richiesta della Regione (qualora il piano sia già stato ad essa trasmesso), si deve dar carico di quanto sopra verificando la validità sotto questo profilo, delle previsioni contenute nello strumento in itinere e, se del caso, procedendo alla sua conseguente modifica.